



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Via Signorini n. 118, 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it / pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2019

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, e 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio comunale, in materia di turismo e promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 2 Soggetti passivi e presupposto di imposta

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Riomaggiore: alberghi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, rifugi escursionistici, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui sopra in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

L'imposta si applica nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale regolamento ha decorrenza a partire dal 1 marzo 2018.

Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'imposta ed è tenuto alla presentazione al Comune del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione e vigente.

Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento delle somme incassate che deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario sull'IBAN del Comune di Riomaggiore presso l'Ente Tesoriere.

ART. 3 Esenzioni

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:

- 1) Minori fino a 10 anni;
- 2) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
- 3) Gruppi scolastici con almeno 20 partecipanti;
- 4) Persone disabili ed i loro accompagnatori

E' facoltà della Sindaco, con proprio decreto motivato, rendere esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno quanti pernottano nelle strutture del Comune allo scopo di partecipare ad iniziative culturali sportive sociali e di studio organizzate da o per conto dell'Amministrazione.

Comune di Riomaggiore - Provincia della Spezia

via Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866

email: urp@comune.riomaggiore.sp.it/pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

ART. 4 Importo dell'imposta

L'importo dell'imposta è determinato annualmente dalla Giunta Comunale. In mancanza di deliberazione, si intende confermata quella assunta per l'anno precedente.

ART. 5 Adempimenti

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo, in quanto sostituto d'imposta, di informare in appositi spazi, il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

Il gestore della struttura deve comunicare al Comune **ogni mese**, entro il 10 del mese successivo, il numero e il periodo dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva unitamente alla lista degli ospiti esenti dall'imposta secondo l'articolo 3.

Il gestore deve utilizzare lo strumento informatico predisposto dall'Amministrazione per effettuare la comunicazione dei dati e dovrà compilare tutte le informazioni richieste.

Il gestore rilascia al turista quietanza del pagamento dell'imposta di soggiorno, e ne versa l'importo al Comune, entro il medesimo termine stabilito per l'obbligo di comunicazione. Tale documento cartaceo – di cui il gestore tratterà una copia – deve essere numerato univocamente all'interno dell'anno e all'interno dello stesso deve risultare esplicitamente la somma prelevata al turista.

Il gestore deve esporre in modo visibile un avviso multilingue che consenta di informare all'arrivo dell'ospite nella struttura quale siano le categorie di esenzione previste dal regolamento.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fare compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo ed a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ART. 6 Disposizioni in materia di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- **Inviare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza nella struttura;**
- **Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati.**

Il gestore della struttura ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nella dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori.

L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dall'interessato, come prescritto dall'art 24, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 193/2003.

Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti di cui all'art. 5 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

ART. 7 Sanzioni

Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione prevista nel presente regolamento,

commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, e per qualsiasi altro adempimento previsto nell'attuale regolamento e non adempiuto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267.

Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n 471.

ART. 8 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti e successive modificazioni.

E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

Il presente regolamento ha effetto dal 1/3/2018, ai sensi dell'art 53, comma 16, della legge del 23/10/2000, n 388.